



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Oggetto: Procedura di emergenza, ai sensi dell'art. 16, comma 12 del Regolamento (CE) n.1008/2008 e del paragrafo 9 della Comunicazione della Commissione (2017/C 194/01), per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa per un periodo di 16 giorni ricompreso dal 1° al 16 Aprile 2019 (CIG 7799102691). REVOCA AGGIUDICAZIONE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente “*Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali*” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente “*Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione*” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dei Trasporti 3 febbraio 2015, n. 1, recante “*Ridefinizione articolazione organizzativa Assessorato dei Trasporti*”;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 19 ottobre 2015, n.25409/110, con il quale sono state conferite alla dott.ssa Michela Farina le funzioni di direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dei Trasporti prot. n. 6188 rep. n. 313 del 23.06.2017 con la quale sono state conferite al Dott. Gianluca Pinna le funzioni di sostituto del direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale in caso di sua assenza;
- VISTA la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante “*Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna*” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

- VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49, (Bilancio di previsione triennale 2019-2021);
- VISTA la legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25, recante “*Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea*”;
- VISTO il Regolamento (CE) N. 1008/2008 del parlamento europeo e del consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità;
- VISTO l’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- VISTA la legge n. 296 del 29 dicembre 2006, art.1, commi 837 e 840, con la quale le funzioni relative alla continuità territoriale sono state trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTA la legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 recante “*Misure per lo sviluppo del trasporto aereo*”;
- VISTO il Protocollo d’Intesa del 7 settembre 2010 che ha stabilito i rispettivi compiti di Regione Sardegna, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ENAC in materia di continuità territoriale aerea;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 febbraio 2013, n. 61 e s.m.i. che ha sottoposto ad oneri di servizio pubblico le rotte Cagliari - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia – Milano Linate e viceversa, Olbia – Roma Fiumicino e viceversa, Alghero – Milano Linate e viceversa, Alghero Roma Fiumicino e viceversa;
- VISTA la convenzione rep. n. 28 del 20.12.2013 stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti e la Società di Navigazione aerea Meridiana fly Spa, che disciplina il servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Olbia- Milano Linate e viceversa in conformità al sopraccitato DM n.61/2013, con scadenza al 26.10.2017;
- VISTA la nota del 10.04.2018 di Air Italy S.p.A., acquisita con protocollo della Direzione generale dei Trasporti n.3570 del 13.04.2018, con la quale è stato formalmente comunicato il cambio di denominazione sociale da Meridiana fly S.p.A. a Air Italy S.p.A.;
- VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 498 del 25 ottobre 2017 che ha disposto il permanere degli effetti del decreto ministeriale del 21 febbraio 2013,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

n.61 e successive modifiche fino all'entrata in vigore della nuova imposizione di oneri di servizio pubblico in via di definizione;

- VISTI i successivi atti di proroga (n. 20 del 19.10.2017, n. 26 del 08.11.2017, n.5 del 05.02.2018 e n. 20 del 06.09.2018) della Convenzione Rep. n.28/2013, con i quali è stato disciplinato l'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Olbia – Milano Linate e v.v. per il periodo compreso dal 27.10.2017 al 31.03.2019;
- VISTO il Decreto. n. 367 del 08.08.2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha sottoposto a nuovi oneri di servizio pubblico, le rotte Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia – Roma Fiumicino e viceversa, Olbia – Milano Linate e viceversa, Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero – Milano Linate e viceversa, a far data dal 1° aprile 2019,
- VISTO il successivo Decreto n. 483 del 21.11.2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha disposto la modifica del sopra citato D.M. n. 367/2018 differendo l'entrata in vigore dei suddetti oneri di servizio pubblico al 17 aprile 2019;
- VISTE le Determinazioni Prot. n. 8611 rep. n. 535 del 20.09.2018 e Prot. n.10958 rep. n.775 del 28.11.2018 con cui è stata indetta, ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, una gara, e approvati i documenti relativi alla medesima, per l'affidamento dei servizi aerei onerati sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa, a partire dalla data del 17 aprile 2019 per un periodo di tre anni, con possibilità di proroga per il quarto anno;
- VISTA la Determinazione Prot. n.682 rep. n.16 del 18.01.2019 con la quale è stato aggiudicato il suddetto servizio aereo di linea sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa, alla società Alitalia SAI S.p.A., con sede legale in Via A. Nasseti snc, Fiumicino (Prov. RM), a partire dalla data del 17 aprile 2019 come sopra citato con efficacia sospesa fino al positivo espletamento delle verifiche relative al possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, e alla condizione che entro il giorno 8 aprile 2019, e comunque fino alla data di sottoscrizione del contratto con il vettore sopra selezionato, nessun vettore aereo comunitario comunichi l'intenzione di iniziare ad operare, dal 17 aprile 2019, il servizio aereo sulla rotta onerata senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere un corrispettivo finanziario
- DATO ATTO che l'Atto Rep. n. 20/2018 di proroga della Convenzione Rep. n. 28/2013 fissa la scadenza dell'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Olbia – Roma Fiumicino e v.v. per il giorno 31.03.2019;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

- VISTA** la Determinazione Prot. n.11824 rep. n. 841 del 19.12.2018 con la quale, per evitare l'interruzione di un pubblico servizio essenziale e garantire il diritto alla continuità territoriale, è stato disposto di provvedere ad una proroga per il periodo dal 01.04.2019 al 16.04.2019 della convenzione rep. n.28/2013, relativa ai servizi sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa operati dal vettore Air Italy Spa;
- DATO ATTO** che, nel corso di un incontro il giorno 12.02.2019 presso la Presidenza della Giunta, Air Italy Spa ha ufficialmente comunicato l'impossibilità di accettare la proposta di proroga e, pertanto, non si è resa disponibile a proseguire il sopraccitato servizio per il periodo dal 01.04.2019 al 16.04.2019;
- ATTESO** il permanere della imprescindibile esigenza di assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale di trasporto aereo, in regime di continuità territoriale nel periodo ricompreso tra le date del 01.04.2019 e 16.04.2019;
- VISTA** la Determinazione Prot. n. 1747 Rep. n. 80 del 15/02/2019 con cui, in conformità a quanto stabilito dall'art. 16, comma 12 del Regolamento (CE) n.1008/2008 e dal paragrafo 9 della Comunicazione della Commissione (2017/C 194/01), la Regione ha indetto una procedura di emergenza e ha individuato i vettori Volotea S.A., Easy Jet Airline Company Limited (Plc) e Alitalia SAI S.p.A. quali vettori aerei potenzialmente interessati a operare sulla rotta in questione, poiché già attivi nella regione e/o che hanno preso parte all'ultima procedura di gara;
- VISTE** le note Prot. nn. 1749, 1750 e 1752 del 15.02.2019 con le quali la Regione ha invitato rispettivamente i vettori Volotea S.A., Easy Jet Airline Company Limited (Plc) e Alitalia SAI S.p.A. a manifestare la volontà irrevocabile di svolgere il sopraccitato servizio aereo di linea, così come individuato nell'Allegato tecnico al DM n.61/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Determinazione Prot. n. 2171 Rep. n.113 del 25.02.2019 con la quale è stato aggiudicato alla società ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA Sede Legale via A. Nasseti PAL NHQ, SNC 00054 Fiumicino (RM) Codice Fiscale 13029381004, il servizio aereo di linea sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa, per un periodo di 16 giorni ricompreso tra il 01.04.2019 e il 16.04.2019, di cui alla procedura di emergenza ai sensi dell'art. 16, comma 12 del Regolamento (CE) n.1008/2008 e del paragrafo 9 della Comunicazione della Commissione (2017/C 194/01);
- DATO ATTO** che in data 12 marzo 2019 la società Air Italy ha comunicato di accettare formalmente ed integralmente gli oneri di servizio pubblico sulla rotta Olbia – Milano Linate e v.v. e di essere pronta, quindi, ad istituire servizi aerei di linea



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

rispondenti ai suddetti oneri per un periodo di dodici mesi, senza usufruire di diritti esclusivi e senza compensazione, a decorrere dal 17 aprile 2019;

- VISTA la nota prot. n. 2933 del 13.03.2019 con la quale la società Alitalia SAI è stata prontamente informata della proposta di accettazione della società Air Italy sulla rotta Olbia – Milano Linate e v.v., rappresentando, altresì, che nel caso di esito positivo delle relative verifiche, la richiamata aggiudicazione di cui alla determinazione prot. n. 682 rep. n. 16 del 18.01.2019 sarebbe inefficace;
- VISTA la nota prot. n.3010 del 15.03.2019 con la quale la società Alitalia SAI, in riferimento alla procedura di emergenza in oggetto, è stata sollecitata a confermare, entro il 18 marzo 2019, la volontà di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto e/o procedere alla sottoscrizione dello stesso;
- VISTA la nota di Air Italy del 16 marzo 2019 (Prot. n.3021 del 18.03.2019) con la quale, in considerazione delle mutate condizioni nel frattempo intervenute (overo l'accettazione degli OSP di cui al DM 367/2018 dal 17 aprile 2019), ha comunicato la disponibilità ad operare il collegamento Olbia – Milano Linate anche per il periodo dal 1° al 16 aprile 2019 secondo i termini e le condizioni già proposte a suo tempo dalla Regione;
- VISTA la nota Prot. n.3032 del 18.03.2019 con la quale la società Alitalia SAI, in riferimento alla procedura di emergenza in oggetto, è stata ulteriormente sollecitata a riscontrare la richiesta della Regione in ordine alla volontà di procedere alla sottoscrizione del contratto e/o procedere alla sottoscrizione dello stesso e con la quale è stata contestualmente informata anche della disponibilità di Air Italy ad operare il collegamento in argomento per il periodo dal 1° al 16 aprile 2019;
- VISTA la nota della società Alitalia SAI del 19 marzo 2019 (Prot. n.3091 del 19.03.2019) con la quale il vettore ha formalmente comunicato che, in considerazione del mutato scenario, non sussistono le condizioni per poter procedere alla sottoscrizione delle convenzioni derivati dall'aggiudicazione della procedura di emergenza in oggetto;
- DATO ATTO della formale rinuncia della società Alitalia SAI ad operare il collegamento in argomento per il periodo dal 1° al 16 aprile 2019;
- DATO ATTO della disponibilità di Air Italy ad operare il collegamento in argomento per il medesimo periodo dal 1° al 16 aprile 2019;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

- CONSIDERATO** che l'art.21 della sopra richiamata lettera di invito trasmessa ad Alitalia SAI (Prot. n.1752 del 15.02.2019) prevede che la Regione si riserva di non stipulare motivatamente la convenzione anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione;
- CONSIDERATO** che le sopra rappresentate circostanze determinano un palese mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell'adozione dell'atto di aggiudicazione della procedura di emergenza, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, che impongono all'Amministrazione regionale di bilanciare l'interesse pubblico con gli interessi privati coinvolti, al fine di assicurare il rispetto del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, consacrato nell'art. 97 Cost.;
- RITENUTO** pertanto, di adottare, in via di autotutela, la revoca del provvedimento di aggiudicazione Prot. n.2171 Rep. n.113 del 25.02.2019 ai sensi del combinato disposto dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 e dell'art. 21 della *lex specialis* di gara che prevede, in particolare, alla lettera b) che "... *la Regione Autonoma della Sardegna si riserva di non stipulare motivatamente la convenzione di cui al paragrafo 5 del presente bando anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione*" e il ritiro di tutti gli atti presupposti;
- ATTESO** che con la revoca del suddetto provvedimento e il ritiro di tutti gli atti presupposti, in particolare della determinazione di indizione della procedura Prot. n. 1747 rep. n.80 del 15.02.2019, viene meno la revoca della Determinazione Prot. n. 11824 rep. n. 841 del 19.12.2018 con la quale si disponeva la proroga per il periodo dal 1° al 16 aprile 2019 della convenzione rep. n.28/2013, relativa ai servizi sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa operati dal vettore Air Italy Spa;
- RITENUTO** di dover agire con tempestività al fine di disporre tutti gli atti conseguenti per assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto sulla rotta Olbia – Milano Linate per il periodo dal 1° al 16 aprile 2019;
- ATTESO** che evidenti esigenze di celerità e urgenza nella definizione del procedimento di revoca, conseguenti alla necessità di garantire il servizio essenziale di continuità territoriale sulla rotta Olbia - Milano Linate e v/v., non consentono di effettuare la rituale comunicazione dell'avvio del procedimento, così come previsto dall'art. 7 della L. n. 241/1990 e che, in ogni caso, tale comunicazione risulterebbe superflua in considerazione della rinuncia formale della società Alitalia SAI di cui alla sopraccitata nota del 19.03.2019;
- RITENUTO** di provvedere, pertanto, alla revoca dell'aggiudicazione definitiva di cui alla propria determinazione Prot. n.2171 Rep. n.113 del 25.02.2019 e al ritiro di tutti gli atti presupposti adottati per le medesime ragioni sopra esposte



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

DATO ATTO che, alla luce di tutte le ragioni sopra esposte, è confermato il provvedimento di proroga della convenzione rep. n.28/2013 di cui alla Determinazione Prot. n.11824 rep.n.841 del 19.12.2018;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, è revocata la propria determinazione Prot. n.2171 Rep. n.113 del 25.02.2019 con cui è stato aggiudicato, alla società ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA Sede Legale via A. Nassetti PAL NHQ, SNC 00054 Fiumicino (RM) Codice Fiscale 13029381004, il servizio aereo di linea sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa, per un periodo di 16 giorni ricompreso tra il 01.04.2019 e il 16.04.2019, di cui alla procedura di emergenza ai sensi dell'art. 16, comma 12 del Regolamento (CE) n.1008/2008 e del paragrafo 9 della Comunicazione della Commissione (2017/C 194/01), indetta con determinazione Prot. n.1747 rep. n.80 del 15.02.2019, e sono ritirati tutti gli atti presupposti adottati.

ART. 2 E' confermata la proroga per il periodo dal 1° al 16 aprile 2019 della convenzione rep. n.28/2013, relativa ai servizi sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa operati dal vettore Air Italy Spa, di cui alla Determinazione Prot. n.11824 rep. n. 841 del 19.12.2018.

ART. 3 La presente determinazione di revoca e di contestuale conferma della proroga di cui alla Determinazione Prot. n.11824 rep. n. 841 del 19.12.2018 verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it.

La presente Determinazione è trasmessa, ai sensi dell'art. 21 della L.R n. 31/98, all'Assessore Regionale dei Trasporti ed al Direttore Generale di questo Assessorato secondo le modalità prescritte dalla nota prot. n.1758 del 29.02.2012 della medesima Direzione Generale.

Il Direttore del Servizio

(Ai sensi dell'art.30 comma 5, LR 31/1998 s.m.i.)

Gianluca Pinna

Firmato digitalmente da

**GIANLUCA
PINNA**